



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 31 maggio 2023

**DETERMINAZIONE N. 109/ANA: CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

letta la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

letto il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare gli articoli 43 e 71 che disciplinano i controlli, anche a campione, relativi alle dichiarazioni sostitutive;

ricordato che l'ufficio del registro delle imprese riceve dichiarazioni sostitutive relative all'esercizio delle seguenti attività:

- artigiana
- autoriparazione
- impiantista
- pulizie
- facchinaggio
- mediazione
- agente o rappresentante di commercio
- spedizioniere
- mediatore marittimo
- commercio all'ingrosso
- produzione o commercio all'ingrosso di metalli preziosi
- magazzino generale
- start-up innovativa
- incubatore di start-up innovativa (incubatore certificato)
- piccola e media impresa innovativa (PMI innovative)
- alternanza scuola e lavoro;
- imprese sociali;

letta la legge 24 novembre 2000, n. 340, articolo 31, commi due quater e due quinquies, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;

letto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, con cui vengono definiti gli

atti, e le relative procedure, che debbono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, al fine del mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione;

considerato che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa devono essere depositati per l'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile;

ricordato che, a seguito del suddetto deposito, le imprese cedenti e cessionarie del contratto devono provvedere al relativo aggiornamento dell'attività, se non già esercitata o all'eventuale cessazione o all'iscrizione dell'impresa entro 30 giorni dall'avvenuto deposito al Registro delle imprese;

ricordato che il Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011 dispone la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità in capo al titolare, al legale rappresentante e al preposto con la seguente cadenza:

- per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio: almeno una volta ogni cinque anni;
- per l'attività di agente d'affari in mediazione: almeno una volta ogni quattro anni;
- per l'attività di spedizioniere: almeno una volta ogni quattro anni.

richiamata la precedente determinazione 17/ANA del 1 marzo 2018, relativa all'espletamento dei controlli a campione e ritenuto necessario procedere con un aggiornamento della stessa in base al quadro normativo sopra menzionato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

#### d e t e r m i n a

- a) di dare valore alla presente determinazione con decorrenza dal 2 giugno 2023 e che l'Ufficio Qualità dell'informazione per il mercato si atterrà alle successive previsioni fino a modificazione delle stesse;
- b) di verificare l'esito positivo delle richieste di rinnovo di permessi di soggiorno scaduti, accompagnati dalla relativa

richiesta (cedolino) di rinnovo, allegata alle istanze relative ai cittadini stranieri;

- c) di sottoporre a controllo di veridicità tutte le dichiarazioni semplici e le dichiarazioni sostitutive contenute nelle istanze con numero di protocollo multiplo di duecento;
- d) di sottoporre a verifica i bilanci di esercizio di cui sia stata dichiarata la conformità da soggetto diverso da notaio, contenute nelle istanze con numero di protocollo multiplo di duecento;
- e) di verificare che siano stati depositati i bilanci, anche sociali, di tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali;
- f) di verificare che le imprese abbiano presentato le istanze di cessazione di attività e inizio di attività rispettivamente del cedente e del cessionario, in seguito alla presentazione al Registro delle imprese, nelle prime due settimane di settembre, di istanze di trasferimento d'azienda;
- g) di sottoporre a verifica della permanenza dei requisiti di onorabilità le istanze di revisione relative all'attività di agente d'affari in mediazione, di agente o rappresentante di commercio e di spedizioniere che abbiano un protocollo multiplo di cinque.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(d.ssa Cristiana Elena Taioli)